



---

A.P.I.CO., in collaborazione con gli Sponsor, pubblica la circolare **N. 9/2021** dell'Ordine

---

IN COLLABORAZIONE CON:



ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI  
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI  
DELLA PROVINCIA DI COMO

Via Vittorio Emanuele II, 113  
22100 Como - Tel. +39 031.26.74.31  
[www.peritiindustriali.como.it](http://www.peritiindustriali.como.it)

**NEWS LETTER**

---

**INDICE:**

- Approfondimenti
- Edilizia
- Energia
- Fiscale
- LL.PP.
- Professioni
- Vigili del Fuoco



## APPROFONDIMENTI

### APPROFONDIMENTI

#### **SICUREZZA**

##### **DISCIPLINA DELLA DELEGA DI FUNZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO**

Brevi note del nostro consulente Avv. Massimo Bottinelli in risposta al quesito di un collega relativamente al tema in oggetto.

L'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, richiede che la delega debba risultare da atto scritto e avere data certa.

L'atto scritto per avere data certa deve essere registrato (es. tramite atto pubblico, scrittura privata autenticata, etc.) e che alla stessa deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità ma non prescrive espressamente il delegante alla registrazione presso il registro delle imprese che, tuttavia, appare consigliabile.

##### **La delega deve obbligatoriamente risultare da atto notarile?**

No, fermo restando che la delega deve essere redatta nel rispetto delle prescrizioni minime previste dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008, e quindi sia fatta per iscritto e specifica, avere data certa e essere accettata dal delegato.

Considerati però i rilevanti riflessi che tale atto produce sul piano sia delle responsabilità che economiche è consigliabile, tuttavia, che la delega risulti almeno da scrittura privata autenticata da un notaio.

##### **Ai fini della pubblicità della delega è sufficiente pubblicarla sul sito internet dell'azienda?**

L'art. 16, c.2, del D.Lgs. n.81/2008, stabilisce che alla delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità; tale principio è finalizzato a garantire essenzialmente che tutte le figure della prevenzione siano a conoscenza della delega e dei compiti attribuiti al delegato.

Sul piano applicativo, pertanto, la pubblicità può essere realizzata attraverso molteplici modalità come, ad esempio, gli avvisi aziendali (news, circolari, avvisi in bacheca), la comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la comunicazione al medico competente, il verbale di riunione periodica di prevenzione (art. 35 D.Lgs. n. 81/2008), l'informazione ai lavoratori, l'iscrizione nel registro delle imprese, la comunicazione al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, etc.

Tra le diverse modalità di pubblicità, quindi, può certamente essere ricompresa anche quella attraverso il sito internet dell'azienda che, per effetto del citato principio, andrebbe affiancata anche alle altre sopra citate.



## EDILIZIA

### **PERMESSO DI COSTRUIRE SCADUTO E CONSEGUENZE**

*Sentenza Consiglio di Stato N. 6910/2021*

#### **Un permesso di costruire che risulti scaduto per decorrenza dei termini non può essere dichiarato illegittimo né si può impugnare una SCIA ad esso correlato**

Con la sentenza n. 6910/2021 il Consiglio di Stato fa alcuni interessanti considerazioni sulla possibilità o meno d'impugnazione di un permesso di costruire e la correlata SCIA per la variante.

#### **Il caso**

Una privata, venuta a conoscenza di una serie di interventi edilizi sulla proprietà di un suo vicino, faceva ricorso al Tar contro il permesso di costruire rilasciato a quest'ultimo e contro la denuncia di inizio attività (ora SCIA) presentata al Comune in ordine ad una variante al citato permesso di costruire. La ricorrente lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 15 (Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire) del dpr 380/2001.

Sosteneva che il permesso di costruire del vicino ormai scaduto a causa dei lavori iniziati in ritardo e fuori dai limiti imposti dallo stesso titolo edilizio, fosse divenuto illegittimo e ne chiedeva quindi l'annullamento, così come chiedeva anche l'annullamento della SCIA.

Il Tar respingeva il ricorso; la questione giungeva al Consiglio di Stato.

#### **La sentenza del Consiglio di Stato**

I giudici di Palazzo Spada sono d'accordo con il giudizio espresso dal Tar:

l'eventuale superamento dei termini assegnati per iniziare i lavori è causa di decadenza del permesso di costruire, non già di sua illegittimità [...]

I togati osservano che, oltretutto, nel caso in esame non vi è prova che i lavori per i quali si contesta il permesso di costruire, non siano iniziati entro un anno dal rilascio del permesso di costruire, come prescrive l'art. 15 del dpr 380/2001.

Il CdS si sofferma sulla richiesta di annullamento della denuncia di inizio attività.

Sulla questione i giudici precisano che all'epoca del ricorso introduttivo era già entrato in vigore l'art. 6 del decreto-legge n. 138/2011 convertito in legge n. 148/2011, che ha aggiunto il comma 6-ter all'art. 19 della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), per cui: La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili.

Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Spiegano ancora i giudici che l'impugnazione della DIA (ora SCIA) è inammissibile poiché costituisce atto privato, cosicché l'interessato leso dagli effetti della denuncia d'inizio attività può utilizzare soltanto l'azione contro il silenzio dell'amministrazione preposta al controllo e alle verifiche, senza che possano residuare ulteriori tipologie di azioni.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

## **LA SOPRAELEVAZIONE DEVE RISPETTARE IL DECORO DELL'EDIFICIO**

*Ordinanza della Corte di Cassazione N. 29584/2021*

### **La sopraelevazione di un fabbricato deve rispettarne lo stile e non essere in rilevante disarmonia. Lo chiarisce la Cassazione**

Con l'ordinanza n. 29584/2021 la Corte di Cassazione fornisce dei riferimenti precisi su come si debba inquadrare il rispetto del decoro architettonico di un fabbricato anche nel caso di una sopraelevazione.

#### **Il caso**

Una condomina decideva di realizzare una sopraelevazione sul lastrico solare di suo uso esclusivo, gli altri condomini si opponevano in tribunale poiché la sopraelevazione era ritenuta in contrasto con il decoro generale del fabbricato.

La condomina difendeva il suo operato, approvato con parere favorevole espresso dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio che aveva ritenuto la sopraelevazione compatibile con l'architettura dell'edificio preesistente, subordinando tale parere favorevole alla condizione che il colore utilizzato per la nuova opera fosse nettamente diverso da quello dell'edificio sul quale si innestava.

Inoltre, la donna sosteneva che l'opposizione degli altri condomini fosse ingiustificata anche per il fatto che l'edificio di per sé già privo di pregio architettonico, era già stato manomesso da precedenti opere apportate da altri.

#### **Il giudizio della Corte d'appello**

La questione passava successivamente presso la Corte d'appello che confermava il giudizio di primo grado, riaffermando il carattere pregiudizievole della sopraelevazione per l'aspetto architettonico complessivo sulle facciate.

Infatti risultava sulla scorta di una perizia CTU:

- sul fronte Nord alterato "il gioco chiaroscurale del prospetto", trattandosi di volume uniforme in contrasto con le rientranze dei balconi, con finiture a loro volte diverse per colore e trama metrica;
- sul fronte Ovest, una modifica dei rapporti volumetrici dell'ultimo piano, mediante ampliamento eseguito con materiali difforni da quelli del prospetto sottostante e munito di finestre non allineate alle sottostanti.

La condomina ricorreva, quindi, in Cassazione.

#### **Il giudizio della Corte di Cassazione**

Gli ermellini ricordano che l'art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto di sopraelevazione del proprietario dell'ultimo piano dell'edificio ai limiti dettati dalle condizioni statiche e dall'aspetto architettonico dell'edificio, oppure dalla conseguente notevole diminuzione di aria e luce per i piani sottostanti.

Fatta questa premessa, i giudici spiegano che l'aspetto architettonico cui si riferisce il comma 3 dell'art. 1127 c.c. quale limite alle sopraelevazioni, sottende il rispetto dello stile del fabbricato al fine che l'intervento edificatorio non rappresenti un'arilevante disarmonia in rapporto al preesistente complesso, tale da pregiudicarne l'originaria fisionomia ed alterare le linee impresse dal progettista, in modo percepibile da qualunque osservatore.

Perché rilevi la tutela dell'aspetto architettonico di un fabbricato, non occorre neppure che l'edificio abbia un particolare pregio artistico, ma soltanto che questo sia dotato di una propria fisionomia, sicché la sopraelevazione realizzata induca in chi guardi una chiara sensazione di disarmonia; né vale la giustificazione che l'edificio da tutelare sia già stato manomesso da precedenti interventi.

A parere dei giudici ai fini della valutazione della legittimità delle opere sotto il profilo del pregiudizio all'aspetto architettonico, non ha rilievo nemmeno il rilascio del parere positivo della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio. Si tratta, infatti, di atto che attiene all'ambito del rapporto pubblicistico tra Pubblica amministrazione e privato, e cioè all'aspetto formale dell'attività edificatoria, e che non è invece di per sé risolutivo del conflitto tra i proprietari privati interessati in senso opposto alla costruzione.

#### **Il concetto di "aspetto architettonico" per la Cassazione**

La Cassazione, in conclusione, spiega che il concetto di "aspetto architettonico":

come tutti quelli elaborati dalle scienze idiografiche (qual è appunto l'architettura), che non poggiano su leggi generalizzabili, ma studiano oggetti singoli, non è connotato dall'assolutezza dell'inferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l'accertamento del fatto litigioso. In parole povere, la valutazione dell'aspetto architettonico costituisce ogni volta un caso unico che sfugge a regole generali tipiche delle altre scienze e direttamente utili a risolvere i contenziosi.

Il ricorso NON è, quindi, accolto.

---

## **ACCESSIBILITÀ EDIFICI DA PARTE DI UTENTI DISABILI**

*Recepimento in lingua italiana della Norma UNI CEI EN 17210*

### **Recepita in italiano la EN 17210 la nuova norma sull'accessibilità degli edifici da parte degli utenti disabili**

Una buona ed ottimale progettazione degli edifici non ne sottovaluta l'accessibilità da parte di tutti i futuri fruitori, con particolare riguardo dagli utenti con disabilità.

A tal riguardo si sono interessate le commissioni dell'UNI "Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio" e "Accessibilità e fruibilità dell'ambiente costruito" con il recente recepimento in lingua italiana della EN 17210.

In dettaglio, la UNI CEI EN 17210:2021 è incentrata sull' "Accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito – Requisiti funzionali"

#### **La UNI CEI EN 17210 sull'accessibilità degli edifici**

Il documento descrive i requisiti minimi funzionali di base e le raccomandazioni per un ambiente costruito accessibile e usabile secondo l'approccio "Design for All"/"Universal Design" a favore di un utilizzo equo e sicuro per il maggior numero di utenti, incluse le persone con disabilità.

"Design for All" e "Universal Design" condividono una filosofia di progettazione inclusiva simile.

Nel dettaglio, Universal Design significa progettare prodotti, ambienti, programmi e servizi che siano fruibili da tutte le persone, nel miglior modo possibile, senza necessità di adattamento o di progettazione specializzata. L'Universal Design non esclude dispositivi assistivi per particolari gruppi di persone con disabilità qualora siano necessari.

I requisiti e le raccomandazioni funzionali indicati nella UNI CEI EN 17210:2021 si applicano all'intero ambiente costruito, essi sono pertinenti alla:

- progettazione,
- costruzione,
- ristrutturazione o adattamento e manutenzione degli ambienti costruiti, incluse le aree pedonali e urbane esterne.

I requisiti funzionali e le raccomandazioni del documento sono formulati in termini qualitativi e descrivono gli obiettivi che sono da raggiungere, in funzione della diversità che un ampio ventaglio di utenti presenta (obiettivi di protezione) e che possono essere utilizzati come criteri per l'assegnazione di contratti pubblici (a supporto delle direttive sugli appalti pubblici) così come per altri scopi, per esempio per le leggi sull'accessibilità.

Il documento NON prescrive o descrive come questi requisiti funzionali dovrebbero essere soddisfatti e pertanto non è destinato a entrare in conflitto con le norme nazionali di accessibilità.

La UNI CEI EN 17210 è basata in massima parte sulla ISO 21542:2011 "Building construction – Accessibility and usability of the built environment" (in corso di revisione) ed è integrata con riferimenti a documenti alternativi e/o complementari.

Il nuovo documento si propone principalmente come aiuto a committenti pubblici, ma anche architetti, ingegneri, responsabili di servizi, ergonomi e altri stakeholder nelle rispettive aree di competenza, per consentire loro di richiedere, specificare, progettare e valutare la conformità correlata all'accessibilità dell'ambiente costruito, utilizzando un quadro di riferimento comune e un linguaggio comune, in modo da garantire l'accessibilità per tutti.

*Link di riferimento: [http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17210-2021?josso\\_back\\_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso\\_cmd=login\\_optional&josso\\_partnerapp\\_host=store.uni.com](http://store.uni.com/catalogo/uni-en-17210-2021?josso_back_to=http://store.uni.com/josso-security-check.php&josso_cmd=login_optional&josso_partnerapp_host=store.uni.com)*

## MATERIALI DA COSTRUZIONE E PROPRIETA' TERMOIGROMETRICHE

*Pubblicata la Norma UNI 10351:2021 (ex UNI 10351:2015)*

### **Pubblicata da UNI la nuova prassi di riferimento sui materiali da costruzione e proprietà termoigrometriche**

Le commissioni tecniche dell'UNI "Comitato Termotecnico Italiano CTI – Isolanti e isolamento – Metodi di calcolo e di prova (UNI/TS 11300-1)" si sono interessate alla nuova prassi di riferimento sui materiali da costruzione la UNI 10351:2021 "Materiali da costruzione – Proprietà termoigrometriche – Procedura per la scelta dei valori di progetto"

#### **La UNI 10351:2021 sui materiali da costruzione**

Il nuovo documento fornisce il metodo per il reperimento dei valori di riferimento per:

- conduttività termica,
- resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da costruzione in base all'epoca di installazione.

La UNI 10351:2021 integra quanto non presente nella UNI EN ISO 10456:

- con particolare riferimento ai materiali isolanti per l'edilizia a seconda se siano o meno dotati di marcatura CE,
- precisa i campi di applicazione e i differenti metodi di valutazione dei valori di conduttività termica e relativi fattori correttivi da utilizzare in base all'epoca di installazione dei materiali.

Si ricorda che la UNI EN ISO 10456:

- specifica i metodi per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto per materiali e prodotti per l'edilizia termicamente omogenei,
- contiene valori tabulati di alcune caratteristiche termoigrometriche dei materiali da costruzione.

L'esistenza di entrambe le norme come riferimento per i valori di:

- conduttività termica,
- calore specifico,
- resistenza al passaggio del vapore

dei materiali impiegati nell'edilizia ha determinato la necessità di chiarire gli ambiti di applicazione.

La UNI 10351:2021 sostituisce la UNI 10351:2015.

*Link di riferimento: <http://store.uni.com/catalogo/uni-10351-2015>*



## ENERGIA

### ENERGIA

#### **COLONNINE DI RICARICA: CONTRIBUTI PER PROFESSIONISTI E IMPRESE**

*Decreto Ministero Transizione Ecologica 25.08.2021 (G.U. N. 251 del 20.10.2021)*

#### **In Gazzetta il decreto per l'erogazione dei contributi: ecco i requisiti, l'entità del contributo e le spese ammissibili**

In attuazione della legge 126/2020, che ha messo a disposizione 90 milioni di euro per l'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.251 il decreto del 25 agosto 2021 del MiTE (Ministero Transizione Ecologica).

Il decreto ha, quindi, come oggetto: "L'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)".

#### **Il decreto MiTE per finanziare i punti di ricarica**

Il provvedimento del MiTE disciplina la concessione e l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati a sostenere l'acquisto e l'installazione di infrastrutture di ricarica effettuati da imprese e professionisti.

Le risorse sono così ripartite:

- il 90% delle risorse è destinata alle imprese;
- il 10% delle risorse è destinata ai professionisti.

### **Requisiti professionisti**

I requisiti necessari di cui i professionisti devono risultare in possesso, sia alla data della concessione sia a quella dell'erogazione, per poter accedere al contributo sono:

- il volume d'affari, riferito all'ultima dichiarazione Iva trasmessa all'Agenzia delle Entrate (rigo VE50), non deve essere inferiore al valore della infrastruttura di ricarica per la quale è richiesto il contributo;
- in caso di regime forfettario, il valore dell'infrastruttura non può essere superiore a 20.000 euro;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione ad eventuali provvedimenti di revoca di agevolazione;
- essere in regola con gli adempimenti fiscali e con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- non bisogna aver ricevuto altre risorse pubbliche relativamente alle spese oggetto del contributo.

### **Requisiti infrastrutture**

Le infrastrutture di ricarica per essere ammesse al contributo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- essere nuove di fabbrica;
- avere una potenza nominale almeno pari a 7,4 kW;
- garantire almeno 32 Ampere per ogni singola fase;
- rispettare i requisiti minimi di cui all'art. 4 della delibera dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente n. 541/2020/R/ee del 15 dicembre 2020;
- essere collocate nel territorio italiano e in aree nella piena disponibilità dei soggetti beneficiari;
- essere realizzate secondo la regola d'arte e dotate di dichiarazione di conformità secondo il dm 37/2008.

### **Entità del contributo**

I professionisti possono beneficiare di un contributo in conto capitale pari al 40% delle spese ammissibili. Inoltre, ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola domanda di accesso al beneficio.

### **Spese ammissibili**

Sono ammesse le seguenti spese per:

- l'acquisto e la messa in opera delle infrastrutture;
- l'installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti e i dispositivi per il monitoraggio;

inoltre, sono ammessi i costi per:

1. la connessione alla rete elettrica così come identificati dal preventivo per la connessione rilasciato dal gestore di rete;
2. la progettazione, direzione lavori, sicurezza e collaudi.

Le suddette due voci di spesa rientrano nel contributo nel limite massimo del 10% del costo totale ammissibile per la fornitura e messa in opera delle infrastrutture di ricarica. Viene, inoltre, sottolineato che sono ammesse le sole spese oggetto di fatturazione elettronica.

### **Massimali**

Bisogna tener presente i seguenti massimali di spesa:

- infrastrutture di ricarica in corrente alternata di potenza da 7,4 kW a 22kW inclusi:
  - wallbox con un solo punto di ricarica: 2.500 euro per singolo dispositivo;
  - colonnine con due punti di ricarica: 8.000 euro per singola colonnina;
- infrastrutture di ricarica in corrente continua:
  - fino a 50 kW: 100 euro/kW
  - oltre 50 kW: 50.000 euro per singola colonnina

- oltre 100 kW: 75.000 euro per singola colonnina.

### **Erogazione del contributo**

L'erogazione del contributo è effettuata da Invitalia in un'unica soluzione.

Infine, per quanto riguarda i termini e le modalità di presentazione delle domande occorrono ulteriori provvedimenti del ministero della Transizione ecologica.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/20/21A06128/sg>*



## **FISCALE**

### FISCALE

#### **AGEVOLAZIONE FISCALE PRIMA CASA IMMOBILE NON ABITATIVO**

*Agenzia delle Entrate – Interpello N. 753/2021*

#### **Per non perdere l'agevolazione occorre dimostrare la destinazione ad abitazione principale dell'immobile riacquistato entro 1 anno dalla registrazione dell'atto**

Il caso esaminato dall'Agenzia delle Entrate, in merito alla risposta all'interpello n. 753/2021, riguarda l'agevolazione prima casa per un immobile classificato come C2, in corso di ristrutturazione.

Per suddetto immobile si prevede un cambio di destinazione d'uso in abitazione e la possibilità di richiedere l'applicazione delle agevolazioni mediante un atto integrativo. Quesito

L'istante fa presente di aver acquistato la piena proprietà di un complesso immobiliare censito al Catasto Fabbricati nella categoria C/2 in corso di ristrutturazione finalizzata al cambio di destinazione d'uso in unità immobiliare residenziale abitativa, avente categoria diversa da A/1, A/8 e A/9.

Dichiara, inoltre, che per mera omissione, nell'atto di compravendita stipulato nel 2019 non è stata richiesta l'applicazione delle agevolazioni "prima casa" (ai sensi della Nota II-bis dell'articolo 1, della Tariffa Parte I, allegata al dpr n. 131/1986, TUR) e che, pertanto, ha corrisposto l'imposta di registro nella misura ordinaria.

Ricordiamo, infatti, che ai fini dell'agevolazione in esame:

- il trasferimento deve avere per oggetto case di abitazione;
- devono esserci le condizioni di cui alla Nota II-bis.

In particolare, sono ritenute "case di abitazione" i fabbricati censiti nel Catasto Fabbricati nella tipologia abitativa (con categoria catastale A, con l'esclusione di A/10, Uffici e studi privati, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9).

Alla luce di quanto espresso, l'istante chiede se è possibile richiedere l'agevolazione prima casa per le unità immobiliari che alla data di acquisto risultavano classificate nella categoria catastale C/2, ma urbanisticamente in corso di ristrutturazione con cambio di destinazione in civile abitazione in forza di legittimo titolo edilizio.

#### **Risposta dell'Agenzia delle Entrate**

In merito al quesito avanzato, il Fisco richiama la circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, in cui viene precisato che oggetto del trasferimento deve essere un fabbricato a destinazione abitativa, ossia strutturalmente concepito per uso abitativo, pur considerando che si possa trovare in fase di costruzione all'atto dell'acquisto.

Con la circolare n. 2/E del 21 febbraio 2014 è stato, inoltre, chiarito che dette agevolazioni si applicano anche nel caso di trasferimento di immobile in corso di costruzione, in presenza dei requisiti previsti dalla citata Nota II-bis, sempre a condizione che l'immobile sia classificabile nelle categorie catastali da A/2 ad A/7.

La possibilità di fruire delle agevolazioni "prima casa" nelle ipotesi di immobili non abitativi ma per

i quali sia possibile un cambio di destinazione è stata oggetto di pronunce favorevoli da parte della Corte di Cassazione (cfr. Cass. nn. 18300 del 10 settembre 2004 e 14396 del 7 giugno 2013).

In particolare, nella sentenza del 10 settembre 2004, n. 18300 si afferma che: l'agevolazione spetta anche nel caso di acquisto di un immobile, al momento assoggettato ad uso diverso da quello abitativo, allo scopo di farne, da parte dell'acquirente, la propria abitazione, e che ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 1, 6 comma, l. 22 aprile 1982 n. 168, in materia di trasferimento dei fabbricati destinati ad abitazione non di lusso, è sufficiente che l'immobile oggetto dell'acquisto possa essere destinato ad abitazione, non essendo richiesto dalla norma che esso sia già adibito a tale funzione al momento dell'acquisto.

Inoltre, ai sensi del comma 4 della Nota II-bis, la decadenza dal regime di favore è evitata se il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile agevolato, effettuata prima del decorso del quinquennio, proceda all'acquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Pertanto al fine di evitare la decadenza dalle agevolazioni, sempre nel caso di alienazione dell'abitazione agevolata entro i cinque anni dall'acquisto, dovrà dimostrare la destinazione a propria abitazione principale dell'immobile riacquistato in comproprietà (oggetto di cambio di destinazione d'uso) entro un anno dalla registrazione dell'atto originario.

*Link di riferimento:* [https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta\\_753\\_28.10.2021.pdf/e7f69027-1791-1c6a-b34e-609603a22fa2](https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_753_28.10.2021.pdf/e7f69027-1791-1c6a-b34e-609603a22fa2)

---

## **DECRETO ANTIFRODE PER AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE**

*Decreto Legge 11.11.2021 N. 157 (G.U. N. 269 del 11.11.2021)*

### **Disponibile il nuovo modello per la cessione o lo sconto in fattura dopo il decreto antifrodi**

Dal 12 novembre 2021 è in vigore il decreto legge n. 157/2021 recante: "Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche", emanato a seguito dell'allarme delle Entrate in merito a comunicazioni di cessione del credito/sconto in fattura potenzialmente fraudolenti.

Al fine di recepire le modifiche introdotte dal recente provvedimento, finalizzato ad evitare utilizzi abusivi di tutti i bonus edilizi, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto a pubblicare il nuovo modello per la cessione o lo sconto in fattura.

#### **Le novità del nuovo modello**

Con il provvedimento n. 312558 del 12 novembre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha apportato modifiche al provvedimento n. 283847 dell'8 agosto 2020 e ha approvato il nuovo modello di comunicazione delle opzioni, le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello al Fisco, secondo quanto disposto dal decreto anti-frodi.

Le novità in merito al visto di conformità, ricadono quindi sul modello di comunicazione dell'opzione per interventi edilizi e risparmio energetico.

Al modello denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica" è eliminato il testo presente prima della sezione "Visto di conformità", che recava la dicitura "Da compilare solo in presenza di Superbonus".

Nelle istruzioni per la compilazione del modello, denominato "Comunicazione dell'opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica", si prevede ora che:

- la sezione "Visto di conformità" è sempre obbligatoria;
- le sezioni "Asseverazione efficienza energetica" e "Asseverazione rischio sismico" devono essere compilate, solo nel caso di interventi ammessi al Superbonus, dal responsabile del CAF o dal professionista che rilascia il visto di conformità.

*Link di riferimento:* <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/11/21G00173/sg>



## LL.PP.

### **REGOLAMENTO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI APPALTI**

*Decreto Ministeriale 12.08.2021 N. 148 (G.U. N. 256 del 26.10.2021)*

#### **Publicato il regolamento con le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 44 del Codice appalti**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre, la Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento della funzione pubblica) ha pubblicato il regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell'articolo 44 del dlgs 50/2016.

Il regolamento, costituito da 29 articoli, contiene le regole per le procedure telematiche da utilizzare per tutti gli appalti pubblici nel nostro Paese.

#### **Il regolamento per la digitalizzazione degli appalti**

Il regolamento definisce le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal codice, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni, ivi compreso il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, anche nel rispetto di quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica della pubblica amministrazione.

Le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice, sono dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) con apposite linee guida.

#### **Accesso ed identificazione**

L'accesso al sistema telematico da parte degli utenti avviene esclusivamente mediante una procedura di autorizzazione che prevede l'identificazione dell'utente medesimo e il rilascio di un apposito codice alfanumerico. L'identificazione avviene mediante SPID o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del regolamento eIDAS. Una volta completata la procedura di identificazione, il responsabile del sistema telematico, sulla base delle informazioni fornite, attribuisce all'utente un profilo, coerente con il ruolo o la funzione svolta nella procedura, in base a quanto previsto dal codice, che ne consente la caratterizzazione. Ove previsto, il sistema telematico consente agli utenti di gestire le deleghe per ogni procedura di affidamento.

#### **Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale**

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 52 del codice.

Se l'utente non è presente negli indici, il sistema telematico consente all'utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso.

#### **Gestione digitale e conservazione della documentazione di gara**

I dati, i documenti e le comunicazioni, redatti in un formato idoneo alla loro conservazione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 44 del CAD, sono raccolti in un fascicolo informatico gestito dal sistema telematico.

Il fascicolo informatico di cui al comma 1 contiene anche l'impronta delle registrazioni cronologiche calcolata al momento dell'invio del fascicolo stesso in conservazione.

Il sistema telematico rende disponibile il fascicolo informatico alla stazione appaltante, che provvede alla conservazione dello stesso secondo quanto stabilito dalle regole tecniche in materia di conservazione digitale dei documenti informatici.

Il gestore del sistema telematico mette a disposizione delle stazioni appaltanti le registrazioni cronologiche e provvede all'invio in conservazione delle stesse secondo le regole tecniche in materia di sistema di conservazione.

Il sistema telematico permette la presentazione di istanze di accesso agli atti di gara e la messa a disposizione dei medesimi, ove ne ricorrano i presupposti e i requisiti ai sensi della normativa vigente.

### **Sicurezza informatica e protezione dei dati personali**

Il sistema telematico assicura agli utenti autenticati la disponibilità dei dati e dei documenti gestiti, la cui integrità e segretezza è garantita anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento, mantenendo anche la tracciabilità degli accessi e garantendo la terzietà del gestore del sistema telematico.

Il titolare e il responsabile del trattamento assicurano, mediante idonee misure tecniche e organizzative, un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, che comprendono, la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali, la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento e una procedura per testare, verificare e valutare l'efficacia delle misure tecniche e organizzative messe in atto.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/10/26/21G00159/sg>*

---

## **CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DEL PNRR**

*Decreto Legge 06.11.2021 N. 152 (G.U. N. 265 del 06.11.2021)*

### **Credito d'imposta dell'80% e contributi a fondo perduto per l'efficientamento energetico e sismico di agriturismi, strutture ricettive, parchi tematici, porti turistici, terme, fiere e stabilimenti balneari. E tanto altro...**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 6 novembre 2021) il decreto legge 152/2021 contenente disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

#### **Il decreto legge 152/2021**

Di seguito analizziamo i contenuti principali del decreto legge di interesse per i professionisti ed il mondo delle costruzioni.

#### **Contributi e crediti d'imposta per le attività turistiche (art. 1)**

Con il fine di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva in attuazione della misura M1C3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza si prevede un contributo, sotto forma di credito di imposta fino all'80%, delle spese sostenute per:

- a. incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica; b. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- c. interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del DPR n. 380/2001, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) e b);
- d. realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
- e. spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106; realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (ossia il 7 novembre) e fino al 31 dicembre 2024.

Gli incentivi sono riconosciuti:

- alle imprese alberghiere;
- alle strutture che svolgono attività agrituristica;
- alle strutture ricettive all'aria aperta;
- alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale;
- agli stabilimenti balneari;

- ai complessi termali;
- ai porti turistici;
- ai parchi tematici.

Per tali attività è riconosciuto altresì un contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle suddette spese, comunque non superiore al limite massimo di 100.000 euro.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto per un importo massimo pari a 40.000 euro che può essere aumentato anche cumulativamente:

- fino ad ulteriori 30.000 euro, qualora l'intervento preveda una quota di spese per la digitalizzazione e l'innovazione delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di almeno il 15% dell'importo totale dell'intervento;
- fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la società abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, per l'imprenditoria femminile, per le società cooperative e le società di persone, costituite in misura non inferiore al 60% da giovani, le società di capitali le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due terzi da giovani e i cui organi di amministrazione sono costituiti per almeno i due terzi da giovani, e le imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono le persone con età compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda;
- fino ad ulteriori 10.000 euro, per le imprese la cui sede operativa è ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. L'ammontare massimo del contributo a fondo perduto è erogato in un'unica soluzione a conclusione dell'intervento.

#### **Finanziamenti nel settore turistico (art. 2)**

Per l'attuazione della misura M1C3, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una "Sezione Speciale Turismo" per la concessione di garanzie ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, e ai giovani fino a 35 anni di età che intendono avviare un'attività nel settore turistico;

il fondo avrà una dotazione di:

- 100 milioni di euro per l'anno 2021;
- 58 milioni di euro per l'anno 2022;
- 100 milioni di euro per l'anno 2023;
- 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- una riserva del 50% dedicata agli interventi volti al supporto degli investimenti di riqualificazione energetica.

Semplificazione delle procedure per infrastrutture ferroviarie e giudiziarie (art. 5 e 6) Al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza sono previste una serie di modifiche e semplificazioni inerenti gli appalti per infrastrutture ferroviarie.

E' inoltre previsto, per interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie e di edilizia giudiziaria, che l'affidamento della progettazione ed esecuzione dei relativi lavori può avvenire anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 50/2016, a condizione che detto progetto sia redatto secondo le modalità e le indicazioni di cui all'articolo 48, comma 7, quarto periodo.

#### **Alloggi per studenti universitari (art. 15)**

Si prevede che in materia di edilizia residenziale universitaria siano promossi prioritariamente:

- la ristrutturazione;
- la trasformazione, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione;
- l'acquisto di strutture ed immobili esistenti;

con la finalità di perseguire elevati standard ambientali nella costruzione e nella gestione degli interventi.

I progetti devono prevedere, a pena di inammissibilità, il numero dei posti letto attesi.

Con successivo decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i progetti ammessi a finanziamento e sono assegnate le relative risorse, con conseguente individuazione ed assegna-

zione dei posti letto riferiti ai singoli progetti.

### **Valutazione ambientale strategica – VAS (art. 18)**

Con l'obiettivo di ridurre e razionalizzare i tempi del procedimento di valutazione ambientale strategica, l'art. 18 del decreto legge prevede alcune modifiche alla normativa in materia (dlgs n. 152/2006). Interventi comunali (art. 20/23)

Il decreto legge 152/2021, prevede le seguenti misure in favore dei Comuni:

- art. 20 – Interventi comunali in materia di efficientamento energetico, rigenerazione urbana, mobilità sostenibile e messa in sicurezza degli edifici e valorizzazione del territorio;
- art. 21 – Piani integrati;
- art. 22 – Misure per agevolare la realizzazione degli interventi finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;
- art. 23 – Utilizzo risorse del Fondo Sviluppo e Coesione ed estensione delle procedure PNRR.

In particolare l'art.20 prevede uno stanziamento di 500 milioni per il triennio 2022/2024, di cui:

- 100 milioni per il 2022;
- 200 milioni all'anno nel biennio 2023-2024.

Tali fondi sono destinati agli investimenti dei Comuni, previsti dalla legge di Bilancio 2020, per progetti di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, tra cui anche la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale.

L'art. 21 assegna risorse per i piani di rigenerazione urbana delle città metropolitane, in attuazione della misura M5C2 del PNRR, per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026.

I progetti oggetto di finanziamento, il cui costo totale non può essere inferiore a 50 milioni di euro, devono riguardare la:

- manutenzione per il riuso e la rifunzionalizzazione ecosostenibile di aree pubbliche e di strutture edilizie pubbliche esistenti per finalità di interesse pubblico;
- il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, con particolare riferimento allo sviluppo e potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività culturali e sportive;
- interventi finalizzati a sostenere progetti legati alle smart cities, con particolare riferimento ai trasporti ed al consumo energetico.

Infine l'art. 22 prevede che sarà emanato un DPCM per finanziare interventi contro il rischio idrogeologico.

### **Scuole innovative (art. 24)**

Al fine di attuare le azioni del PNRR relative alla costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con il massimo dell'efficienza energetica, inclusive e in grado di garantire una didattica basata su metodologie innovative e una piena fruibilità degli ambienti didattici, è prevista l'indizione di un concorso di progettazione.

Tale concorso, indetto dal Ministero dell'istruzione per le aree geografiche o dagli enti locali individuati a seguito della procedura selettiva, è articolato in due gradi.

Il primo grado è finalizzato alla presentazione di proposte di idee progettuali, il secondo grado, cui accedono le migliori proposte di idee progettuali, è volto alla predisposizione di progetti di fattibilità tecnica ed economica per ciascuno degli interventi individuati a seguito della procedura selettiva.

L'intera procedura del concorso di progettazione deve concludersi entro 160 giorni dalla pubblicazione del bando di concorso. Al termine del concorso di progettazione, tali progetti di fattibilità tecnica ed economica divengono di proprietà degli enti locali che attuano gli interventi.

Ai vincitori del concorso di progettazione è corrisposto un premio ed è affidata, da parte dei suddetti enti locali, la realizzazione dei successivi livelli di progettazione, nonché la direzione dei lavori.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/06/21G00166/sg>*

## **CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO INFRASTRUTTURE 2021**

*Legge 09.11.2021 N. 156 (G.U. N. 267 del 09.11.2021)*

### **Convertito in Legge il DL che prevede modifiche al codice della strada, fondi per ferrovie e porti, investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 9 novembre è stata pubblicata la legge n.156/2021 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 121/2021 (decreto infrastrutture 2021). Nella medesima Gazzetta è stato pubblicato anche il testo coordinato legge/dl.

Ricordiamo che il decreto, e poi la legge, recano disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.

#### **Il decreto infrastrutture 2021**

Il decreto 121/2021 contiene disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. Divario infrastrutturale nord/sud

Al fine di agevolare gli investimenti per ridurre i divari infrastrutturali sul territorio, il decreto prevede un'attività di ricognizione e censimento da parte del Mims delle infrastrutture statali sanitarie, assistenziali, scolastiche, stradali e autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idriche, mentre per altre infrastrutture la ricognizione verrà eseguita dagli enti territoriali e dagli altri soggetti pubblici e privati competenti.

Al termine di quest'attività, d'intesa con le Regioni e gli enti locali, si individueranno le priorità e le azioni necessarie per ridurre il divario infrastrutturale a valere sul fondo di 4,6 miliardi di euro da utilizzare tra il 2022 e tra il 2033.

Il decreto, quindi, interviene sulla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno e nell'offerta di sostegno alla capacità progettuale dei Comuni e delle Regioni meridionali.

Inoltre, per potenziare la progettualità locale in attuazione del Pnrr, è prevista l'istituzione del "Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale", presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui accedono tutti i Comuni e le Unioni di Comuni con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti.

E' previsto poi l'inserimento del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale nella cabina di regia per l'edilizia scolastica che garantirà un riparto di risorse più equo sul piano territoriale per la costruzione di scuole dell'infanzia e asili nido.

Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, con la dotazione di 120 milioni di euro, consentiranno a 4600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30.000 abitanti nel Sud e nelle aree interne) di dotarsi di un "parco progetti" adeguato alle tante opportunità che ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il PNRR, con il FSC, con i fondi strutturali: è, al riguardo, prevista una premialità per i Comuni.

Infine la misura agevolativa di cui all'art. 1, dl 20 giugno 2017 n. 91 (decreto mezzogiorno), è estesa ai territori insulari dei comuni localizzati nelle isole minori (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio e Ventotene).

#### **Trasporti locali e ferroviari**

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell'andamento della crisi pandemica e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, si prevede che le Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per i servizi aggiuntivi anche per potenziare i controlli sui mezzi.

Sono introdotte inoltre misure per agevolare gli investimenti per la sicurezza delle infrastrutture ferroviarie (accelerazione dell'attuazione del Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail Traffic Management System – Ertms) e delle dighe; è ridefinita la procedura da seguire nell'orientare le risorse finanziarie (4,6 miliardi) destinate a ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di dotazione infrastrutturale.

Il decreto rafforza poi il ruolo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastruttu-

re stradali e autostradali (Ansfisa) per migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema dei controlli sulle diverse infrastrutture di trasporto: in particolare, vengono trasferite all'Agenzia le funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Mims, con conseguente trasferimento di circa cento unità di personale.

Per il trasporto aereo è prevista la prosecuzione fino a ottobre 2022 dei collegamenti tra Milano Linate e il Regno Unito effettuati dai vettori comunitari e britannici in condizione di reciprocità. Si introducono, inoltre, norme che disciplinano la cessione del marchio "Alitalia", degli slot e gli indennizzi ai passeggeri titolari di biglietti e voucher per voli successivi alla chiusura del vettore prevista il 15 ottobre.

Per il settore marittimo il decreto prevede: misure per rafforzare la sicurezza sulle navi e nelle operazioni in porto; l'inclusione dei Porti di Arbatax e di Gela nelle circoscrizioni di competenza delle rispettive Autorità di sistema portuale; la realizzazione di infrastrutture per aumentare la capacità di accosto dei traghetti nello Stretto di Messina nell'ambito del piano straordinario introdotto dal Governo al fine di migliorare i servizi di trasbordo.

### **Codice della strada e posti auto per disabili, donne in gravidanza, scarico merci**

Tra le modifiche al codice della strada si segnala l'introduzione degli "stalli rosa" dedicati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino a due anni, e la facoltà per i Comuni di riservare posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, oltre che ai veicoli adibiti al trasporto delle persone con disabilità, anche ai veicoli elettrici, ai veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite e al trasporto scolastico.

Il decreto prevede poi un rafforzamento delle sanzioni per chi occupa gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato: ad esempio, vengono raddoppiate le multe per chi parcheggia negli spazi riservati alle persone con disabilità e la nuova sanzione sarà compresa tra 168 e 672 euro.

Nel provvedimento sono anche previsti incentivi ai Comuni per consentire la sosta gratuita alle persone con disabilità all'interno delle strisce blu nel caso lo stallone riservato risulti occupato. Multe più care sono previste anche per chi sosta nelle aree pedonali urbane. Gli interventi sulla micromobilità saranno concordati in sede parlamentare in occasione della conversione in legge del decreto.

### **Ecobonus automotive**

Considerati gli effetti prodotti dall'emergenza epidemiologica, in particolare quelli legati ai ritardi nella produzione e all'allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna dei veicoli acquistati, si prevede che la conclusione della procedura informatica per confermare la prenotazione dell'ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L possa avvenire entro il 31 dicembre 2021, se l'inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, ed entro il 30 giugno 2022, se l'inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e il 31 dicembre 2021.

Per garantire e ottimizzare l'utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di veicoli meno inquinanti M1, compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO<sub>2</sub>, le risorse previste per l'Extrabonus vengono riallocate sul fondo ordinario dell'incentivo Ecobonus.

*Link di riferimento: [https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie\\_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-09&atto.codiceRedazionale=21A06656&elenco30giorni=false](https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-11-09&atto.codiceRedazionale=21A06656&elenco30giorni=false)*

---

## **CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI SOLAI NEGLI EDIFICI SCOLASTICI**

*Decreto Ministero dell'Istruzione 06.08.2021 N. 254 (G.U. N. 268 del 10.11.2021)*

### **In Gazzetta il decreto che stanziava oltre 40 milioni di euro destinati alla messa in sicurezza dei solai degli edifici scolastici. Ecco i dettagli**

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268, del 10 ottobre, il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell'istruzione che prevede lo stanziamento di oltre 40 milioni di euro per "interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione delle indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle istituzioni scolastiche per prevenire fenomeni di crollo".

### **Il decreto con i fondi per l'antifondellamento**

L'art.1 del decreto stabilisce le modalità di assegnazione delle risorse secondo i seguenti criteri:

- per euro 25.900.000,00, in favore dei Comuni delle unioni di comuni di cui all'allegato A al decreto, che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00 e che hanno eseguito per primi temporalmente le indagini e hanno caricato a sistema la relativa rendicontazione;
- per euro 17.104.901,91, in favore di Province e città metropolitane di cui all'allegato B al decreto che hanno presentato richieste di contributo per interventi di messa in sicurezza a seguito di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti di importo superiore a euro 20.000,00.

### **Modalità di erogazione e rendicontazione delle risorse**

Le risorse messe a disposizione verranno così erogate (art. 2 del decreto):

- gli enti locali beneficiari dei contributi di cui agli allegati A e B al decreto riceveranno l'anticipazione della somma, pari al 30% dell'importo di finanziamento, al momento dell'avvenuta registrazione dello stesso decreto da parte degli organi di controllo e previa richiesta alla Direzione generale competente del Ministero dell'istruzione;
- la restante parte del finanziamento sarà erogata per stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% dell'importo di finanziamento, mentre il residuo 10% sarà erogato al momento della presentazione dei certificati di regolare esecuzione o collaudo dei lavori;
- il termine ultimo per la rendicontazione finale degli interventi relativi al presente finanziamento è fissato al 31 dicembre 2022, pena la decadenza dal presente contributo;
- la Direzione generale competente è incaricata di procedere alla definizione dei criteri di rendicontazione, nonché al monitoraggio degli interventi e dei lavori di messa in sicurezza, ai sensi del dlgs 29 dicembre 2011, n. 229.

### **Decadenza del finanziamento**

E' disposta la decadenza dal finanziamento (art. 3 del decreto) concesso con il decreto in caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2 e qualora gli interventi finanziati con il decreto risultino essere in corso di esecuzione ovvero già eseguiti o finanziati con altri fondi pubblici.

*Link di riferimento: <https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-254-del-6-agosto-2021>*

---

## **CONTRIBUTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI EDIFICI E TERRITORIO**

*Decreto Ministero dell'Interno del 08.11.2021*

### **Ecco i contributi ai Comuni 2021 per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio**

Il Ministero dell'Interno ha pubblicato il decreto 8 novembre 2021 con cui assegna ai Comuni circa 1,7 miliardi di euro per la realizzazione di interventi finalizzati alla messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio.

#### **Il decreto 8 novembre 2021**

In applicazione dell'articolo 1 comma 139-bis, della legge di Bilancio 2019 (legge 145/2018), il provvedimento assegna contributi pari a 1.696.722.093,37 euro, confluiti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

#### **Destinatari**

I Comuni beneficiari del contributo sono indicati nell'Allegato A; l'assegnazione segue lo scorrimento della graduatoria di cui al dm 25 agosto 2021.

Nell'Allegato B, invece, sono individuati gli enti locali titolari delle richieste per le quali non è stato confermato interesse al contributo e sono, quindi, esclusi dall'assegnazione del contributo.

#### **Scadenze**

Gli enti locali assegnatari del contributo sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche in base a scadenze commisurate all'importo del lavoro (sempre ai sensi della legge 145/2018).

#### **Interventi**

Potranno essere realizzati i seguenti interventi:

- tutela rischio idrogeologico,

- messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti;
- messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Con successivo provvedimento, il Ministero procederà all'ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l'anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.

Infine, con successivi provvedimenti verranno anche fornite le istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara e per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR.

Rimaniamo in attesa della pubblicazione dell'avviso del decreto ministeriale in Gazzetta Ufficiale.

*Link di riferimento: <https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-8-novembre-2021>*



## PROFESSIONI

### PROFESSIONI

#### **TITOLI UNIVERSITARI ABILITANTI**

*Legge 08.11.2021 N. 163 (G.U. N. 276 del 19.11.2021)*

Dal 4 dicembre sarà in vigore la legge sulle "lauree abilitanti": novità per geometri e periti!

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276, del 19 novembre 2021, la legge n. 163/2021 relativa ai titoli universitari abilitanti.

La legge sulle lauree abilitanti

La nuova legge prevede l'introduzione dell'abilitazione diretta all'esercizio della professione per alcuni titoli di laurea che prevedano un tirocinio interno al corso di studio ed il superamento di una prova pratica.

Le novità riportate dalla legge n. 163/2021 riguarderanno:

- lauree magistrali abilitanti all'esercizio delle professioni di:
  - odontoiatra,
  - farmacista,
  - veterinario;
  - psicologo
- lauree professionalizzanti abilitanti all'esercizio delle professioni di:
  - geometra,
  - agrotecnico,
  - perito agrario,
  - perito industriale.

In più la legge prevede:

- disposizioni specifiche in materia di taluni titoli universitari abilitanti relative alle professioni di:
  - chimico,
  - fisico,
  - biologo.

#### **I titoli universitari abilitanti per i geometri e periti**

Nel testo della legge si prevede che l'esame finale per il conseguimento delle lauree professionalizzanti riguarderanno i corsi:

- in professioni tecniche per l'edilizia e il territorio (classe LP-01);
- in professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali (classe LP-02);
- in professioni tecniche industriali e dell'informazione (classe LP-03). I corsi di laurea correlati abilitano all'esercizio delle professioni di:

- geometra laureato,
- agrotecnico laureato,
- perito agrario laureato,
- perito industriale laureato.

Il conseguimento della laurea per tali corsi prevedrà una prova pratica (di cui all'art. 3 del dl) valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.

#### **Ulteriori titoli universitari abilitanti**

Infine l'art. 4 della norma prevede che ulteriori titoli universitari, conseguiti con il superamento di corsi di studio che consentono l'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per il quale non è richiesto lo svolgimento di un tirocinio post lauream, potranno essere resi abilitanti, con uno o più regolamenti da emanare.

*Link di riferimento: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/19/21G00176/sg>*

## **PRESTAZIONI GRATUITE A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

*Sentenza Consiglio di Stato N. 7442/2021*

**Le Pubbliche Amministrazioni possono chiedere prestazioni gratuite a patto siano garantiti criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti. Lo afferma il CdS**

La nuova sentenza n. 7442/2021 del Consiglio di Stato sulle prestazioni professionali a titolo gratuito già generando un acceso dibattito tra i tecnici e gli ordini professionali, in un momento in cui sono in discussione al Parlamento varie proposte di legge sull'equo compenso.

La maggior parte dei testi e dei disegni di legge presentati, infatti, escludono categoricamente le prestazioni a titolo gratuito (così come richiesto dagli ordini professionali) per opere ed interventi pubblici; nella direzione opposta sembrerebbe quindi andare la suddetta sentenza del CdS.

#### **Il caso**

Alcuni ordini professionali degli avvocati impugnano presso il Tar un avviso pubblico del MEF (Ministero dell'economia e delle finanze) che ha reso noto di volersi avvalere della consulenza di professionalità altamente qualificate, che uniscano alla conoscenza tecnica una positiva esperienza accademica/professionale, non rinvenibile all'interno della struttura, al fine di avere supporto ad elevato contenuto specialistico nelle materie di competenza.

Nell'avviso si legge anche che:

- è prevista una durata biennale, senza possibilità di rinnovo, ma con la facoltà per il professionista di recedere mediante preavviso di trenta giorni, fermo restando l'obbligo, gravante sullo stesso, di portare a termine l'incarico già iniziato;
- l'incarico è a titolo gratuito, con esclusione di ogni onere a carico dell'Amministrazione.

Gli ordini professionali forensi hanno ritenuto l'avviso illegittimo e lesivo, lamentando la:

- violazione della disciplina dell'equo compenso (riforma professionale forense n. 247/2012);
- violazione della legislazione sugli appalti pubblici di fornitura di servizi, tra cui rientrano i servizi legali ai sensi del Codice degli appalti (dlgs n. 50/2016), delle direttive europee e dei principi e delle norme dei Trattati;
- genericità del contenuto dell'avviso, con violazione delle norme poste a garanzia della efficienza e del buon andamento dell'azione amministrativa.

#### **La sentenza del Tar**

Il Tar non accoglie il ricorso dell'ordine escludendo che all'esito della valutazione dei curricula inviati dai professionisti si instauri un rapporto di lavoro tra i suddetti professionisti e la Pubblica Amministrazione.

Per il Tribunale Amministrativo non si tratterebbe di una fornitura di un servizio professionale ai sensi del Codice degli appalti, dal momento che:

- è prevista la facoltà del professionista di porre fine unilateralmente all'incarico in qualunque mo-

mento (ad avviso del Tar, il termine di preavviso di durata pari a trenta giorni risponde ad una mera esigenza organizzativa, e non condiziona né altrimenti limita, la libera facoltà di recesso del professionista);

- non è previamente indicato il numero di incarichi da conferire;
- non è puntualmente definito l'oggetto della consulenza o dell'affare;
- l'incarico è conferito al professionista senza svolgimento di procedura selettiva, nemmeno in senso ampio, e senza che sia stata formata alcuna graduatoria.

A parere del Tar, in sostanza, l'estrema genericità dell'avviso, non rappresenta un conferimento di un incarico da (eventualmente) conferire per una prestazione professionale e, quindi, non deve sottostare alle regole del Codice appalti.

Gli ordini ricorrenti si appellano, quindi, al CdS.

### **La sentenza del Consiglio di Stato**

I giudici di Palazzo Spada chiariscono che non è rinvenibile alcuna disposizione che vieta, impedisce o altrimenti ostacola l'individuo nella facoltà di compiere scelte libere in ordine ad impiegare le proprie energie lavorative (materiali o intellettuali) in assenza di una controprestazione, un corrispettivo o una retribuzione anche vagamente ed indirettamente intesa.

Altrimenti, specifica il CdS:

si dovrebbe ritenere illegittima o addirittura illecita la prestazione, oltre che delle attività gratuite, anche di quelle liberali, le quali anzi, a differenza delle altre, nemmeno contemplan la possibilità di ricavare dei vantaggi, neppure indiretti, dallo svolgimento delle attività medesime, essendo effettuate in maniera del tutto spontanea e con spirito di arricchire l'altro senza alcun vantaggio per se stessi. Nel caso in esame, invece, l'adesione del professionista all'invito contenuto nell'avviso impugnato reca indubbiamente, a chi ha la volontà, il tempo, il modo e la possibilità (oltre alla capacità professionale) di svolgere la consulenza richiesta, una sicura gratificazione e soddisfazione personale per avere apportato il proprio individuale, fattivo e utile contributo alla "cosa pubblica".

Il CdS, tra l'altro, chiarisce che la normativa prevede l'applicazione dell'equo compenso laddove sia previsto un compenso.

### **No alla genericità dell'avviso pubblico**

Insomma per il CdS se da un lato è vero che nel quadro costituzionale e comunitario vigente la prestazione lavorativa a titolo gratuito è lecita e che il 'ritorno' per chi la presta può consistere anche in un vantaggio indiretto (arricchimento curriculare, fama, prestigio, pubblicità), è anche vero che la funzione amministrativa, da svolgere nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento, non può non incentrare la sua concreta azione sui cardini della prevedibilità, certezza, adeguatezza, conoscibilità, oggettività ed imparzialità dei criteri di formazione dell'elenco al quale attingere e di affidamento degli incarichi.

In conclusione, i giudici chiariscono che "la tenuta costituzionale del sistema basato sulle richieste di prestazioni gratuite da parte delle pubbliche amministrazioni si può ammettere solo se è previamente previsto un meccanismo procedimentale che dia idonee garanzie circa il fatto che la concreta azione amministrativa sia ispirata a criteri, canoni e regole di assoluta imparzialità nella selezione e nella scelta dei professionisti di modo che in questo 'nuovo mercato' delle libere professioni nessuno abbia ad avvantaggiarsi a discapito di altri".

Il CdS ritiene che l'atto impugnato (alquanto generico), sotto questo aspetto, difetti della necessaria determinatezza utile ad assicurare la soglia inderogabile dell'imparzialità dell'azione amministrativa, poiché non sono stati testualmente indicati criteri ispirati alla trasparenza e regole oggettive e pre-determinate e non discriminatorie.

Il ricorso deve essere quindi accolto in merito a quest'ultimo aspetto, ma respinto per tutto il resto.

*Link di riferimento: [https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B655c5cea-786f-4204-8be-a-9444c6019a67%7D\\_consiglio-di-stato-sentenza-7442-2021.pdf?\\_gl=1%2Adtcdb6%2A\\_ga%2AN-DkzNjM0MTYxLjE2MzgZNTg0OTQ.%2A\\_ga\\_B95LYZ7CD4%2AMTYzODM1ODQ5My4xLjAuMTYzODM1ODQ5My4w](https://images.go.wolterskluwer.com/Web/WoltersKluwer/%7B655c5cea-786f-4204-8be-a-9444c6019a67%7D_consiglio-di-stato-sentenza-7442-2021.pdf?_gl=1%2Adtcdb6%2A_ga%2AN-DkzNjM0MTYxLjE2MzgZNTg0OTQ.%2A_ga_B95LYZ7CD4%2AMTYzODM1ODQ5My4xLjAuMTYzODM1ODQ5My4w)*



# VIGILI DEL FUOCO

## VIGILI DEL FUOCO

### **SICUREZZA ANTINCENDIO LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO**

*Decreto Ministero dell'Interno 03.09.2021 (G.U. N. 259 del 29.10.2021)*

#### **Publicato il decreto sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro a basso rischio incendio. Ecco i dettagli**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre il decreto 3 settembre 2021 con il quale il Ministero dell'interno ha approvato i: "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"

Con il suddetto decreto si completa il quadro normativo, previsto dall'art. 46 del dl n. 81/2008, costituito dai seguenti decreti pubblicati nelle scorse settimane:

- 1 settembre 2021 "Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio"
- 2 settembre 2021 "Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio"

Il decreto sulla progettazione antincendio per i luoghi di lavoro

Di seguito analizziamo gli aspetti principali del decreto.

#### **Oggetto e campo di applicazione (art. 1)**

Il decreto 3 settembre 2021, ribattezzato come "decreto mini codice", fissa:

- i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- le misure precauzionali di esercizio sui luoghi di lavoro.

La norma si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del Testo unico sulla sicurezza, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo dl n. 81/2008.

#### **Valutazione dei rischi di incendio (art. 2)**

La valutazione dei rischi di incendio è effettuata in conformità ai criteri indicati nell'art. 3 e deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, ove richiesta, in ottemperanza al titolo XI, "Protezione da atmosfere esplosive", del dl n. 81/2008.

#### **Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio (art. 3)**

L'articolo 3 del decreto, a cui è riferito l'allegato I, entrando nel vivo del provvedimento, stabilisce che:

- le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili;
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, così come definiti al punto 1, comma 2, dell'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono riportati nel medesimo allegato;
- per i luoghi di lavoro non ricadenti nei commi 1 e 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015;
- per i luoghi di lavoro di cui al comma 2, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio possono essere quelli riportati nel decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015.

#### **Valutazione del rischio di incendio**

La valutazione del rischio incendio (allegato I), effettuata in relazione alla complessità del luogo di

lavoro, deve ricomprendere:

- l'individuazione dei pericoli d'incendio (sorgenti d'innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive, ecc.);
- la descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc.);
- la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- l'individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- l'individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

### **Strategia antincendio**

In base alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio dei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio sono le seguenti:

- il datore di lavoro (o responsabile dell'attività) deve individuare le necessità particolari delle persone con esigenze speciali e tenerne conto nella progettazione e realizzazione delle misure di sicurezza antincendio;
- l'applicazione della normazione tecnica volontaria citata nell'allegato I (es. norme ISO, IEC, EN, UNI, CEI, ecc.) che conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non è obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

Il presente decreto entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

*Link diriferimento:* <https://www.uilpavvf.com/wp-content/uploads/2021/10/DECRETO-3-SETTEMBRE-2021.pdf>

---

## **SICUREZZA ANTINCENDIO LUOGHI DI LAVORO A BASSO RISCHIO**

*Ministero dell'Interno - Circolare VV.F. del 08.11.2021*

### **Pubblicata la circolare dei VV.F. con i primi chiarimenti sui criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio**

Con una circolare della Direzione Centrale per la Prevenzione e Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco, dell'8 novembre 2021, sono stati divulgati i primi chiarimenti sul decreto ministeriale 3 settembre 2021.

Ricordiamo che il suddetto decreto recante i "Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81"; entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione, abroga definitivamente il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 10 marzo 1998 recante "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".

La circolare si compone di due parti:

- Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro
- Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio

Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro  
Come descritto dall'art. 3 del dm 3 settembre 2021, le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili, e cioè:

- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, definiti nell'allegato I, si applica l'allegato I stesso;

- per i luoghi di lavoro che non ricadono nei commi 1 e 2 i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli contenuti nel Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i.;
- il comma 4 fa salva la possibilità, anche per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, di applicare il dm 3 agosto 2015.

Il decreto individua un unico quadro di regole tecniche applicabili ai luoghi di lavoro, corrispondente e congruente con la normativa di prevenzione incendi e completo rispetto a tutte le casistiche che si possono presentare.

Tale assunto, già evidente dal testo dell'art. 2 (il decreto si applica a tutti i luoghi di lavoro tranne i cantieri) è rafforzato dalle indicazioni dell'art. 3 che conducono il datore di lavoro all'individuazione degli specifici criteri da applicare nella progettazione, realizzazione e esercizio della sicurezza antincendio.

Inoltre il comma 3 dell'art. 3 supera, per i luoghi di lavoro, l'art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 3 agosto 2015 e s.m.i., estendendone il campo di applicazione a tutti i luoghi di lavoro non dotati di regole tecniche, e, in particolare, a tutti i luoghi di lavoro che comprendono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

### **Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro a basso rischio di incendio**

La circolare ribadisce che sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale e con tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:

- con affollamento complessivo  $\leq 100$  occupanti;
- con superficie lorda complessiva  $\leq 1000$  m<sup>2</sup>;
- con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

Al fine di graduare la valutazione del rischio d'incendio, ovvero l'analisi dello specifico luogo di lavoro per l'individuazione delle più severe ma credibili ipotesi d'incendio e delle corrispondenti conseguenze per gli occupanti, al paragrafo 3 dell'allegato sono elencati gli elementi minimi che la stessa deve comprendere:

- individuazione dei pericoli d'incendio;
- descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti.

Le misure da adottare per l'attuazione della strategia antincendio sono in numero inferiore a quelle del Codice di prevenzione incendi e non legate ai livelli di prestazione, ma ad indicazioni adeguate al predefinito rischio di incendio basso:

- Compartimentazione
- Esodo
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA)
- Controllo dell'incendio
- Rivelazione e allarme
- Controllo di fumi e calore
- Operatività antincendio
- Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio.

Per quanto riguarda il mantenimento in efficienza degli impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio e per la gestione della sicurezza antincendio in emergenza, in particolare, sono specificate le modalità con cui il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA, ovvero:

- adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive;
- verifica dell'osservanza dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni normali di esercizio che scaturiscono dalla valutazione del rischio d'incendio;

- mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio (ad es. estintori, porte resistenti al fuoco, IRAI, impianti automatici di inibizione controllo o estinzione dell'incendio, ecc.);
- attuazione delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio e in emergenza;
- apposizione di segnaletica di sicurezza (es. divieti, avvertimenti, evacuazione, ecc.);
- gestione dei lavori di manutenzione, valutazione dei relativi rischi aggiuntivi e di interferenza, con particolare riguardo a lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio (es. lavori a caldo, ecc.), pianificazione della temporanea disattivazione di impianti di sicurezza, pianificazione della temporanea sospensione della continuità della compartimentazione, impiego delle sostanze o miscele pericolose (es. solventi, colle, ecc.).

*Link di riferimento: [https://amblav.it/wp-content/uploads/2021/09/Circolare\\_DM\\_3\\_sett\\_2021\\_primi\\_chiari-menti.pdf](https://amblav.it/wp-content/uploads/2021/09/Circolare_DM_3_sett_2021_primi_chiari-menti.pdf)*